



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 28/07/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 30 giugno 2011, n. 1

D.D. n. 565 in data 30/12/2010 del Servizio Ecologia di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla BIOSUD srl Impianto di Lecce, codice attività IPPC 5.1. Proroga del termine del rispetto del VIE, come media giornaliera, per il parametro NOx al punto di emissione E1.

L'anno 2011 addì 30 del mese di Giugno, in Modugno (BA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISCHIO INDUSTRIALE

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal Funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

adotta il presente provvedimento  
premessi che:

all'impianto BIOSUD srl con stabilimento in Lecce, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 565 del 30/12/2010;

in tale provvedimento il Valore Limite Emissivo autorizzato per il parametro NOx, dal camino E1, calcolato come "media giornaliera", è pari a 200 mg/ mg/Nm<sup>3</sup> per i primi sei mesi dal rilascio dell'AIA e,

successivamente, stabilito 1 nella misura di 100 mg/Nm<sup>3</sup> (cfr. D.D. n. 565/2010, Allegato A, pag. 23 e 24);

con nota prot. n. 36/11/COM-U, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 6728 del 23/06/2011, il Gestore ha richiesto una proroga di ulteriori sei mesi per il rispetto del VLE degli NO<sub>x</sub>, di 100 mg/mg/Nm<sup>3</sup>, giustificando tale richiesta con la decisione di installare un sistema di abbattimento SCR (catalitico) anziché un sistema di abbattimento SNCR (non catalitico) inizialmente ipotizzato. Con tale scelta “a fronte di investimenti molto più consistenti si possono ottenere miglioramenti ambientali decisamente significativi sia per gli NO<sub>x</sub>, che per il PCCD/PCDF. Questa scelta, tuttavia, comporta tempi di implementazione più lunghi”;

con nota prot. n. 38/11/COM-U, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 6729 del 23/06/2011, il Gestore ha ulteriormente precisato le motivazioni tecniche che hanno indotto alla scelta di un sistema di abbattimento SCR invece del sistema SNCR inizialmente ipotizzato, con conseguente allungamento dei tempi di implementazione;

in tali note il gestore pone altresì in evidenza che i valori degli autocontrolli effettuati dal Gestore hanno fatto riscontrare valori emissivi, per il parametro NO<sub>x</sub>, calcolato come media giornaliera, “di poco superiori al nuovo VLE (valore medio anno 2010: 102,8 mg/Nm<sup>3</sup>- valore massimo tra i valori medi mensili: 123,20 mg/Nm<sup>3</sup>)” e che a partire dal rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a causa anche dei tempi necessari per la sostituzione della torre di lavaggio prevista nello stesso provvedimento autorizzativi, l’impianto è stato in esercizio per un mese;

l’istruttoria effettuata dal funzionario istruttore ha confermato le valutazioni svolte dal Gestore nelle note sopra citate evidenziando che:

- la scelta proposta dal Gestore relativa all’implementazione di sistema di abbattimento SCR invece di SNCR, anche alla luce dei positivi effetti attesi non solo sulle emissioni di NO<sub>x</sub>, ma anche su quelle di PCCD/PCDF, è da ritenersi tecnicamente condivisibile;
- già attualmente i valori emissivi registrati per il parametro NO<sub>x</sub>, sono molto al di sotto del VLE di 200 mg/Nm<sup>3</sup>, valido per i primi sei mesi; a fronte dei risultati degli autocontrolli;

ritenuto per quanto sopra di poter parzialmente accogliere quanto richiesto dal Gestore prorogando il rispetto del VLE di 100 mg/Nm<sup>3</sup> per gli NO<sub>x</sub>, calcolato come media giornaliera, al 1° gennaio 2012 e stabilendo che fino a tale data il Gestore dovrà rispettare, per tale parametro, il VLE transitorio ridotto a 150 mg/Nm<sup>3</sup>;

visti:

- la L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 133/05: “Norme in materia di incenerimento dei rifiuti”;
- la LR Puglia 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

tutto ciò premesso,

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di concedere, in variazione alla D.D. n. 565/2010 del Servizio Ecologia e per le motivazioni di cui alle premesse, la proroga al 1° gennaio 2012 del termine ultimo per il rispetto del VLE autorizzato per il parametro NOx, calcolato come media giornaliera, dal camino E1;

di stabilire che il Gestore dovrà rispettare il VLE di 100 mg/Nm<sup>3</sup> per gli NOx, calcolato come media giornaliera, a partire dal 1° gennaio 2012. Fino a tale data il Gestore dovrà rispettare, per tale parametro, il VLE transitorio che si stabilisce pari a 150 mg/Nm<sup>3</sup>;

di stabilire che il Gestore dovrà inoltrare il progetto, contenente tutte le specifiche tecniche del nuovo impianto proposto SCR di abbattimento degli ossidi di azoto, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Lecce;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla BIOSUD srl con sede legale in Lecce (LE) Località Mass. Mazzarella S. Provinciale n. 236;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Lecce, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale; di pubblicare il presente atto sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento Il Dirigente del  
e Grandi Impianti Servizio Rischio Industriale

